



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE
DI ORIGINE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
(De.C.O.)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 01/07/2026

INDICE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 - Definizione di prodotto tipico locale

Art. 4 - Istituzione del registro De.C.O.

Art. 5 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 6 - Logo De.C.O.

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 - Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 10 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Art. 11 - Controlli e Sanzioni

Art.12 - Struttura organizzativa competente

Art. 13 - Le tutele e garanzie

Art. 14 - Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Cassano delle Murge.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Cassano delle Murge intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Cassano delle Murge intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Cassano delle Murge, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

L'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che per la loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- d) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro- alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini “tipico” e tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.C.O. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Cassano delle Murge.
4. Attraverso la De.C.O. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.
5. Attraverso l’attribuzione della De.C.O. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all’art. 12, un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.C.O.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale e la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale (De.C.O.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - c) gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari e di cultura materiale, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.C.O. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - a) carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - b) salse e condimenti;
 - c) formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - d) prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - e) paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - f) olio e vino;
 - g) prodotti di origine animale;
 - h) piatti tradizionali della cucina cassanese;
 - i) bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono, nell’ambito territoriale del Comune di Cassano delle Murge, attività di produzione e commercializzazione dei prodotti sopra elencati, ivi avendone sede legale.
6. Su proposta della Commissione di cui all’art. 9, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, di cui all'art. 13, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti De.C.O. e di altri prodotti tipici locali.
3. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
4. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.
5. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.
6. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
7. Le manifestazioni iscritte all'albo sono autorizzate all'utilizzo del logo.

Art. 6 – Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5, il Comune ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.C.O.
2. Il logo dovrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Cassano delle Murge ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo quanto indicato dagli articoli 1 e 4.
3. Il soggetto interessato deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate su istanza di parte utilizzando l'apposito modello (Allegato A) oppure d'ufficio dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
3. In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere tutto il territorio comunale);
 - c) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - d) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - f) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.
5. Ai fini delle valutazioni di competenza la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione nel registro e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
7. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
8. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.C.O. provenga dalla stessa impresa produttrice, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda (Allegato B).
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. La Commissione Comunale è nominata con atto dirigenziale dal Responsabile del servizio attività produttive.
2. La Commissione è composta da cinque membri e precisamente:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, il quale assume le funzioni di Presidente;
 - b) da un rappresentante per ogni gruppo politico consiliare;
 - c) da n. 2 componenti interni individuati tra dipendenti incardinati presso il servizio attività produttive e il servizio agricoltura, tra i quali verrà nominato il segretario.
3. A supporto del lavoro della Commissione, su richiesta della stessa, potrà avvalersi della consulenza di un esperto, da scegliersi tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza in relazione allo specifico settore produttivo.

4. Il consulente esperto:
 - a) partecipa alle sedute senza diritto di voto;
 - b) fornisce assistenza ai lavori della Commissione mediante pareri e consulenze;
 - c) svolge la propria attività a titolo gratuito, senza corresponsione di compensi o gettoni di presenza, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate;
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Al termine di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del segretario.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.C.O. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.C.O. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo deve essere posizionato in modo chiaro e visibile.
4. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Cassano delle Murge, a termine di legge.
2. È compito della Commissione comunale la vigilanza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo;
 - e) l'accertamento di gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, ne danno immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione, procede alla sospensione oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del logo De.C.O. da parte del soggetto interessato, il quale non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il servizio attività produttive del Comune di Cassano delle Murge.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al compimento del periodo di deposito di 10 giorni presso la Segreteria Comunale, a seguito di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello Statuto Comunale. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.